

	Data	Visto
Stato attuale (ultima modifica)	25.04.2022	HYO
Valido dal	01.04.2022	RUT
Documento n.	452_001	

*sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni al riguardo*

## **Modifiche all'elenco federale dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) dal 1° aprile 2022, riguardanti i capitoli 05, 22, 23, 26**

Tutti i dettagli delle modifiche, le nuove definizioni delle varie categorie di prodotti, così come l'elenco generale dell'EMAp sono disponibili sul sito web dell'UFSP:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html>

### **Comunicato UFSP sulle principali modifiche:**

#### A. Capitoli 05 «Bendaggi», 22 «Ortesi pronte» e 23 «Ortesi su misura»

I capitoli EMap 05 «Bendaggi» e 23 «Ortesi» sono stati completamente riveduti, nell'ambito dell'attuale revisione EMap. Con l'entrata in vigore delle modifiche il 1° aprile 2022, verrà implementata una nuova struttura per sottolineare la distinzione tra bendaggi e ortesi, nonché tra prodotti di serie e prodotti su misura.

**I bendaggi** sono ausili che fasciano parti del corpo e sono costituiti da materiale elastico. Inoltre, possono incorporare dei componenti tessili rigidi, cuscini, elementi di rinforzo e funzionali. Per mantenere la forma e per evitare che il bendaggio si arrotoli, si possono cucire o saldare degli elementi rigidi (= elementi di rinforzo). Gli elementi funzionali, quali una stecca anatomica, un cinturino compressivo o un'allacciatura, influenzano la stabilità dell'articolazione.

A differenza dei bendaggi, **le ortesi** sono costituite per la maggior parte di materiali anelastici. Inoltre, incorporano elementi di supporto stabilizzanti, costituiti di materiali rigidi e modellabili che limitano meccanicamente la mobilità dell'articolazione su almeno un piano. Le ortesi vengono attualmente differenziate in ortesi pronte e ortesi su misura. Ciascun tipo viene illustrato in un corrispondente capitolo EMap: capitolo 22 «Ortesi pronte» e capitolo 23 «Ortesi su misura».

**Le ortesi pronte<sup>1</sup>** sono prodotti industriali che non richiedono alcun lavoro di adattamento, o solo un minimo. Per le ortesi pronte, sono stati definiti degli importi massimi rimborsabili (IMR).

---

<sup>1</sup> L'EMAp non è valido nell'ambito di applicazione contrattuale della ASTO. Vedere anche il punto C 3.

**Le ortesi su misura** possono essere sia prodotti semilavorati<sup>2</sup> che vengono adattati alle misure di ciascun paziente da personale qualificato, sia prodotti individuali fabbricati completamente su misura per il singolo paziente<sup>3</sup>.

Il rimborso delle ortesi su misura continua a essere conforme alle posizioni delle tariffe dell'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO) o dell'Associazione svizzera dei maestri calzalai e calzalai ortopedici (OSM / Fuss & Schuh).

## B. Capitolo 26 «Calzature ortopediche»

**Le calzature ortopediche** sono prodotti fabbricati su misura per scopi correttivi<sup>4</sup>. Solo le calzature ortopediche speciali sono prodotti pronti, forniti assieme a un ausilio medico, ad esempio plantari. I costi delle calzature ortopediche vengono anche coperti in particolare dall'assicurazione invalidità (AI) e dall'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

Finora, le calzature ortopediche venivano illustrate nel capitolo delle ortesi. A causa delle diverse funzioni, le calzature ortopediche devono ora essere elencate in un capitolo EMap separato.

I costi dei plantari ortopedici vengono coperti dall'AOMS in via sussidiaria, a condizione che siano utilizzati dopo un intervento chirurgico al piede (es. per metatarso varo) e che sia presente un diritto secondo le disposizioni dell'AI. Inoltre, vengono coperti anche i costi delle calzature speciali per i plantari.

**Le calzature speciali per bendaggi** vengono utilizzate a titolo provvisorio nel post-operatorio in presenza di edemi, medicazioni, ulcerazioni o fratture. In parte, le calzature speciali per i bendaggi rientrano nelle cure ospedaliere e il rimborso avviene secondo una tariffa forfettaria.

I singoli sottogruppi di calzature speciali vengono ora specificamente elencati nell'EMAp. Inoltre, è inclusa nell'EMAp una nuova posizione per l'adattamento di rifiniture alle calzature pronte.

---

<sup>2</sup> Un prodotto semifinito è un ausilio fabbricato industrialmente (secondo ODmed) che viene messo a disposizione del fornitore di servizi come prodotto semifinito o in un sistema modulare. Un prodotto semifinito può essere fornito al paziente solo dal tecnico ortopedico, dopo adattamento individuale artigianale (servizio di officina). La merce secondo la «Convenzione sulla remunerazione dei prodotti commerciali» che deve essere adattata da una prestazione artigianale (servizio di officina/attrezzi speciali) e che richiede assolutamente la competenza di un tecnico ortopedico, è considerata come un prodotto semifinito e viene fatturata tramite la tariffa (327).

<sup>3</sup> Per i prodotti su misura, si distingue principalmente tra misurazioni, versioni base, opzioni aggiuntive, parti modulari e relativi elementi di assemblaggio, accessori e regolazioni/riparazioni/revisioni.

Per i dettagli, vedere la tariffa LAINF/AI/AM: [https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user\\_upload/tarife/SVOT-Tarif/01\\_deutsch/2022\\_tariff\\_327\\_dt.pdf](https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user_upload/tarife/SVOT-Tarif/01_deutsch/2022_tariff_327_dt.pdf); [https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user\\_upload/tarife/SVOT-Tarif/02\\_franzoesisch/2022\\_tariff\\_327\\_fr.pdf](https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user_upload/tarife/SVOT-Tarif/02_franzoesisch/2022_tariff_327_fr.pdf)

<sup>4</sup> La calzatura ortopedica su misura viene fabbricata su una forma preparata individualmente per il paziente. Tutti gli elementi costitutivi tecnici e ortopedici necessari vengono incorporati nella calzatura. Le calzature ortopediche su misura possono essere adattate solo da maestri calzalai ortopedici OSM certificati a livello federale.

Per i dettagli, vedere la tariffa LAINF/AI/AM: [https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user\\_upload/tarife/ossmv\\_osm-Tarif/01\\_deutsch/20210401\\_tariff\\_326\\_dt.pdf](https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user_upload/tarife/ossmv_osm-Tarif/01_deutsch/20210401_tariff_326_dt.pdf); [https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user\\_upload/tarife/ossmv\\_osm-Tarif/02\\_franzoesisch/20210401\\_tariff\\_326\\_fr.pdf](https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user_upload/tarife/ossmv_osm-Tarif/02_franzoesisch/20210401_tariff_326_fr.pdf)

## **Avvertenze dello SCTM sull'uso dell'EMAp nella LAINF:**

### A. Basi legali:

Occorre innanzitutto notare che nel campo d'applicazione dell'EMAp (mezzi e apparecchi), secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. e LAINF, non si applica il principio delle prestazioni in natura, ma il principio del rimborso delle spese (KVP). Gli assicuratori accettano la fatturazione diretta da parte del fornitore di servizi (di seguito «FS») nei loro confronti, anche nell'ambito dell'EMAp, secondo la prassi consolidata.

Gli assicuratori devono garantire agli assicurati un'assistenza sufficiente, di elevata qualità e al minor costo possibile (art. 67 cpv. 1 OAINF). Il requisito dell'adeguatezza è soddisfatto se, in base alle concrete circostanze del singolo caso, i mezzi e gli apparecchi sono adatti e necessari per raggiungere lo scopo legale in un rapporto ragionevole tra costi e benefici (art. 67 cpv. 2 OAINF, cfr. anche gli art. 48 e 54 LAINF).

L'EMAp è un regolamento di rimborso stabilito dalle autorità della **LAMaI** e non è direttamente applicabile in ambito LAINF. Secondo l'art. 71 cpv. 3 OAINF, il DFI avrebbe potuto elaborare una tariffa per il rimborso dei mezzi e degli apparecchi utilizzati per la guarigione, ma questo non è ancora avvenuto. In linea di principio, quindi, non vi è alcun obbligo da parte degli assicuratori contro gli infortuni di applicare l'EMAp. Tuttavia, le posizioni EMap vengono applicate dagli assicuratori contro gli infortuni da molto tempo. Un improvviso e ingiustificato allontanamento da ciò non sarebbe compatibile con i principi di certezza giuridica e di legittimo affidamento.

### B. Attuazione delle basi giuridiche nella gestione dei casi:

Sulla base delle suddette circostanze concrete del caso individuale, l'esame dell'assistenza conforme ai criteri EAE dell'assicurato è di competenza dell'unità organizzativa competente della gestione dei casi dell'assicuratore responsabile.

### C. Osservazioni supplementari:

#### 1. Prezzo di mercato vs. importo massimo rimborsabile (IMR) EMap di un prodotto fatturato

Se il prezzo di un prodotto fatturato è superiore all'IMR e non è disponibile un prodotto conforme ai criteri EAE nella fascia di prezzi dell'IMR, l'assicuratore AI è obbligato a rimborsare il prodotto (più costoso) al prezzo di mercato, se questo soddisfa i criteri EAE (art. 67 cpv. 1 OAINF, cfr. anche art. 10 cpv. 1 lett. e, art. 48 e art. 54 LAINF).

#### 2. Versamenti supplementari da parte dell'assicurato:

I versamenti supplementari da parte dei pazienti possono in generale essere accettati se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- consenso esplicito del paziente
- obbligo del FS di informazione sui costi
- offerta di un prodotto da parte del FS all'interno dell'IMR.

L'assicurato è libero di scegliere un prodotto più costoso di quello illustrato nell'EMAp. Se stipula un accordo in tal senso con il FS, l'assicurato deve al FS il prezzo concordato in virtù di un contratto di diritto privato (e cioè a livello di diritto privato, anche se le condizioni di cui sopra non sono state soddisfatte).

Tuttavia, se il FS non è in grado di offrire all'assicurato un prodotto nell'ambito dell'IMR dell'EMAp, la suddetta condizione non è soddisfatta e quindi non sono generalmente ammessi versamenti supplementari da parte dell'assicurato.

Se le summenzionate condizioni sono soddisfatte, ma l'assicurato sceglie un prodotto più costoso e conclude un accordo corrispondente con il FS, l'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a pagare solo l'importo della fattura corrispondente all'IMR.

Se però il FS non può offrire all'assicurato un prodotto nell'ambito dell'IMR, l'assicuratore è tenuto a pagare interamente le prestazioni per il prodotto più costoso scelto (prezzo di mercato) se questo soddisfa i criteri EAE.

### 3. Tariffa dei beni commerciali (ASTO) vs. EMap:

I contratti tariffari e di cooperazione, compreso il contratto ASTO sui beni commerciali, hanno la precedenza sull'EMAp: i contratti tariffari e di cooperazione stabiliscono diritti e obblighi contrattuali che devono essere rispettati dalle parti contraenti.

Se la fornitura e il rimborso di un prodotto sono regolati contrattualmente, devono essere rispettate le tariffe corrispondenti. **L'EMAp non è valido nell'ambito di applicazione contrattuale della ASTO.**